



ITALIA  
EXPO MILANO 2015



CONFINDUSTRIA

# Safe Harbor

*Sentenza della Corte di  
Giustizia dell'UE*

Ottobre 2015

Nota di Aggiornamento

## **Background**

Il 6 ottobre 2015, la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato **invalida la decisione della Commissione europea sull'adeguatezza, in termini di riservatezza, dei principi del Safe Harbour (Decisione 2000/520/CE)**, per la trasmissione dei dati dall'UE agli Stati Uniti. Tale decisione attua la Direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati personali, entrata in vigore nell'ottobre 1998.

Il Safe Harbor - che mira a garantire un adeguato standard di protezione dei dati dei cittadini dell'UE trasferiti agli Stati Uniti - si basa sull'auto-certificazione delle imprese che vi hanno aderito, e sulla successiva notifica, su base annua, al Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. L'iscrizione a tale accordo è volontaria, ma con regole vincolanti per chi si iscrive. Il Dipartimento del Commercio USA e la *Federal Trade Commission* degli Stati Uniti sono responsabili per l'applicazione del regime di Safe Harbor negli Stati Uniti.

A seguito delle rivelazioni dell'ex analista dell'NSA Edward Snowden nel 2013, la Commissione europea ha proposto 13 raccomandazioni per migliorare e rafforzare il regime di Safe Harbor. Contestualmente, il Parlamento europeo ha chiesto, con una risoluzione, la sospensione dell'accordo di Safe Harbor in caso di mancato rafforzamento dello stesso in termini di sicurezza per i cittadini europei.

A gennaio di quest'anno, la Commissione europea ha fatto sapere che sono stati registrati dei progressi sulle prime 11 raccomandazioni. Mentre, le raccomandazioni 12 e 13, relative alle modalità d'accesso ai dati da parte delle Autorità statunitensi restano più problematiche.

Il tema del flusso di dati personali dei cittadini europei verso paesi terzi o organizzazioni internazionali è un elemento importante anche della proposta di **Regolamento sul trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati**, attualmente oggetto di negoziato tra Parlamento europeo, Commissione europea e Consiglio in sede di triloghi.

## **La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea**

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che il Safe Harbor è invalido poiché non garantisce un "livello adeguato" di protezione dei dati personali.

Inoltre, ad avviso della Corte «L'esistenza di una decisione della Commissione secondo la quale un paese terzo assicura un livello di protezione adeguato sui dati personali trasferiti all'estero (...) non può ridurre i poteri

di cui godono le autorità nazionali di controllo» che, «investite di una domanda, devono poter esaminare in piena indipendenza se il trasferimento dei dati di una persona verso un paese terzo rispetti i requisiti stabiliti dalla direttiva».

La sentenza, che segue di qualche giorno il punto di vista dell'avvocato generale Yves Bot, deriva da un'iniziativa legale avviata da Max Schrems, un attivista per la privacy che aveva fatto causa a Facebook in Irlanda, sostenendo che il proprio diritto alla riservatezza era stato violato a seguito dei programmi di sorveglianza di massa della NSA. La sua iniziativa legale era stata inizialmente respinta dall'autorità per la privacy irlandese, proprio perché ricadeva sotto il "Safe Harbor". Schrems ha portato quindi il caso alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La sentenza, che ha dato sostanzialmente ragione a Schrems, è definitiva e non può essere appellata.

## Reazioni

- Il **Commissario europeo per la Giustizia, Vera Jourova**, commentando la sentenza, ha assicurato che l'Unione europea si impegnerà a continuare il negoziato con gli Stati Uniti per arrivare "il prima possibile" a un nuovo accordo per la gestione e lo scambio dei dati personali online, consapevole che i flussi di dati transatlantici rappresentano la spina dorsale della nostra economia.

Soprattutto, la Commissione ha garantito che **opererà in stretta collaborazione con le autorità nazionali di protezione dei dati, per evitare la frammentazione nel mercato interno e garantire un approccio coordinato a livello europeo**. A tal proposito, ha annunciato che presenterà **chiare linee guida** per le autorità nazionali su come trattare le richieste di trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti, alla luce della sentenza. In questo modo la Commissione si impegna ad evitare un possibile "mosaico" di decisioni potenzialmente contraddittorie da parte delle autorità nazionali per la protezione dei dati, garantendo una maggiore certezza del diritto a cittadini e imprese. Per queste ultime, in particolare, si impegna a offrire la dovuta assistenza, pubblicando informazioni e contatti cui rivolgersi sul proprio sito web.

- **BusinessEurope**, tramite il suo Direttore generale Markus J. Beyrer, ha avvertito che la sentenza rischia di creare una "grande incertezza giuridica che deve essere sanata con urgenza". A tal proposito, ha chiesto un approccio europeo coerente per i trasferimenti internazionali di dati e una revisione dell'accordo di Safe Harbor. BusinessEurope incontrerà il commissario europeo

per l'Economia e Società digitali Oettinger per discutere le future azioni da intraprendere.

- Parla di “profonda delusione” il **segretario del commercio statunitense Penny Pritzker**, per una decisione che crea “una significativa incertezza per consumatori e imprese di USA ed Europa, e mette a rischio la fiorente economia digitale transatlantica”.
- Netto consenso, invece, da parte del **Garante italiano alla privacy**, secondo cui “la Corte ha riaffermato con forza che non è ammissibile che il diritto fondamentale alla protezione dei dati sia compromesso dall’esistenza di forme di sorveglianza e accesso indiscriminate da parte di autorità di Paesi terzi”. Tuttavia, continua il Garante “è chiaro ora che occorre una risposta coordinata a livello europeo anche da parte dei Garanti nazionali, e in queste ore si stanno valutando le modalità più efficaci per individuare linee-guida comuni”.

### Conseguenze della Sentenza

Secondo una stima di *Business Insider* almeno 4.500 imprese - comprese le PMI – hanno finora beneficiato delle regole contenute in Safe Harbor. Tali imprese saranno chiaramente indotte adesso ad avvalersi di meccanismi alternativi (es. consenso; clausole contrattuali; regole di condotta), che potrebbero compromettere i relativi affari in USA.

La sentenza della Corte europea giunge, tra l'altro, in un momento in cui il clima generale tra i due lati dell'Atlantico è difficile, segnato anche da un rilento nelle trattative commerciali per un accordo di libero scambio.

Le più importanti conseguenze della sentenza, pur avendo effetto diretto solo nell'ambito del giudizio di rinvio, sono 1) il rischio di compromettere la tenuta di un sistema armonizzato di valutazione dell'adeguatezza, che consente di operare in contesti extra-UE sulla base di un quadro normativo unico e certo; 2) la possibilità delle Autorità nazionali di assumere provvedimenti specifici in contrasto con le valutazioni compiute dalla Commissione che esporrebbe le imprese europee a 28 potenziali giudizi di adeguatezza e, quindi, a 28 regimi per il flusso internazionale di dati; 3) una conseguente ulteriore frammentazione del mercato unico europeo, 3) maggiori ritardi causati dal dover avviare un giudizio davanti ai tribunali nazionali, che a loro volta rinverranno la causa dinanzi alla Corte UE.

**Confindustria** ha trasmesso queste ed altre osservazioni alla Commissione europea, alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE, al Garante europeo Giovanni Buttarelli e a BusinessEurope già a seguito delle conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, Yves Bot, evidenziando gli effetti di quelle conclusioni sui flussi di dati personali tra l'Unione europea e gli Stati Uniti e, più in generale, sui trasferimenti dei dati nei Paesi extra-UE.

Ferma restando la possibilità delle Autorità nazionali di valutare l'idoneità delle decisioni di adeguatezza della Commissione nell'ambito delle fattispecie loro sottoposte, **Confindustria** ha proposto che, in caso di opinioni discordanti, fosse invocato l'art. 25, par. 3 della Direttiva n. 46. La norma, infatti, prevede che la Commissione e gli Stati membri si comunichino a vicenda i casi in cui, a loro parere, un Paese terzo non garantisca un livello di protezione adeguato. Tale misura potrebbe meglio preservare l'armonizzazione dei regimi per il trasferimento internazionale dei dati, facilitando il confronto qualificato tra Autorità nazionale e Commissione, affinché si giunga a una nuova soluzione di adeguatezza, che sia valida in tutta l'Unione.

Consapevole che la sentenza potrebbe spingere i negoziatori UE (Parlamento, Consiglio e Commissione), impegnati nei triloghi sulla proposta di Regolamento sulla protezione dei dati personali, a rivedere il Capo V del Regolamento, relativo proprio ai flussi internazionali di dati e su cui era stato registrato un discreto progresso, **Confindustria** intende fornire un contributo ai negoziatori su tale Capitolo.

In particolare, al fine di assicurare la massima armonizzazione delle regole per il trasferimento dei dati in paesi extra-UE, Confindustria ritiene che andrebbe privilegiata la cooperazione tra Commissione e Autorità di controllo nazionali nel riconoscimento dell'adeguatezza delle tutele offerte dal paese terzo.

Ad esempio, si potrebbe prevedere un meccanismo di codecisione/confronto tra Commissione e Autorità nei casi di dubbia adeguatezza. In tal caso, si manterrebbe lo strumento della decisione della Commissione che garantisce uniformità e certezza giuridica, si preserverebbero i poteri delle Autorità di controllo, ma si eviterebbe a queste ultime di provvedere autonomamente - anche a seguito di una sentenza della Corte di giustizia -.